Visto di regolarità contabile

ai sensi dell'art. 153, comma 5 e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione dei seguenti impegni contabili, registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come segue:

n. impegno	*Importo*	*Capitolo*	*Esercizio*
241/2026	€ 2.094,14	10102104/1	2026

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

☒ **FAVOREVOLE** ☐ **NON FAVOREVOLE**

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Vezza d'Oglio, lì 16/10/2026

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Silvia Bianchi

Referto di pubblicazione

N° 509/2026
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio amministrativo ed affari generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente determinazione è affissa da oggi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 03/11/2026 al 18/11/2026.
Dalla residenza comunale, lì 03/11/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.sa Silvia Bianchi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

C O M U N E D I V E Z Z A D ' O G L I O
Provincia di Brescia
CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel. (0364) 76126/779610 - fax 76492
Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982
www.comune.vezza-d-oglio-bs.it ** e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it***

SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED AFFARI GENERALI

Determinazione n. 190/BS03 del 16 ottobre 2026

Oggetto: ***Assunzione impegno di spesa e trasferimento al Comune di Ponte di Legno dei diritti di segreteria riscossi per atti rogati nell'anno 2025, ai fini del riparto a favore del segretario comunale.***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto

- il bilancio di previsione 2026/2028, approvato dal Consiglio comunale in data 26/02/2026, deliberazione n. 04, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il piano dettagliato di assegnazione degli obiettivi gestionali (P.D.O.) e dei criteri operativi approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 25 del 27/02/2026, esecutiva ai sensi di legge;
- Il decreto sindacale n. 133 del 8 settembre 2026 attribuisce allo scrivente Segretario Comunale la responsabilità dei seguenti servizi: Lavori Pubblici, Economico-Finanziario e Tributario, Amministrativo e Affari Generali, Servizi alla Persona, demografici e cimiteriali;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta comunale in data 5 luglio 2011, atto n. 33;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109, inerenti le funzioni dei responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consigliare n. 07 in data 18/03/2016 e ss.mm.i.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213, approvato con deliberazione consigliare n. 04 del 21/03/2013;

Richiamati

- l'articolo 10, comma 1 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, in vigore dal 25/06/2014, che dispone l'abrogazione del quarto comma dell'art. 41 della Legge 312/1980, il quale prevedeva che *"dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della Legge 734/1973, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla Legge 604/1962, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento";*
- l'articolo 10, comma 2 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, che modificando l'articolo 30, secondo comma, della Legge 734/1973, prevede che *"il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";*
- l'articolo 10, comma 2-bis del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, il quale testualmente prevede *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, comma 2 della Legge 734/1973, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla Legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";*

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti:

- un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all''articolo 10, comma 2 bis,*

del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali;

- un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate dai diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016; orientamento recentemente confermato anche dal Giudice del lavoro di Brescia) che: "*La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente….Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica*";

Considerato che la segreteria convenzionata dei Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno dal 01/09/2014 e rinnovata per 5 anni dal 01/09/2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29/07/2021 è classificata di classe 3;

Preso atto che il sottoscritto Segretario comunale, alla luce dell'ormai consolidata posizione della giurisprudenza di merito formatasi in materia ha richiesto che in sede di pagamento dei diritti di rogito introitati dai comuni facenti parte della convenzione, non venga più posta a proprio carico l'IRAP gravante i diritti medesimi, in considerazione della recente interpretazione fornita dalla Corte dei Conti del Veneto con decisione n. 400/2018/PAR;

Ritenuto per quanto sopra, anche al fine di evitare un possibile contenzioso, di disporre la liquidazione dei diritti di rogito introitati nell'anno 2025 al Segretario comunale dott. Fabio Gregorini, nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisando che detti diritti ricomprendono l'onere riflesso inerente il contributo ex CPDEL che verrà pertanto scorporato dalla somma introitata in sede di pagamento;

Vista la comunicazione del Comune di Ponte di Legno, con la quale lo stesso informa i Comuni del riparto dei diritti di segreteria per l'anno 2025 per un importo complessivo pari ad € 17.218,98; dei quali € 2.094,14 a carico del Comune di Vezza d'Oglio;

Rilevato che nel Comune di Vezza d'Oglio non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, così come negli altri comuni facenti parte della convenzione;

Dato atto che nel periodo qui rilevato, dal 01/01/2025 al 31/12/2025, sono stati incassati € 3.413.47 di diritti di rogito oneri riflessi compresi;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

Richiamati infine:

- il D.Lgs. n. 118/2011, ed il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.*;*

DETERMINA

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2. **di dare atto** che nel periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 il Comune di Vezza d'Oglio ha riscosso la somma di € 3.413,47 per diritti di rogito;

3. **di dare atto** che, secondo il limite massimo erogabile, i diritti di rogito riscossi nell'anno 2025 saranno ripartiti come segue:
 - quota diritti spettanti al Segretario comunale € 1.582,87;
 - quota oneri riflessi a carico dell'Ente € 376,72;
 - quota IRAP a carico dell'Ente, pari ad € 134,54;

4. **di impegnare** per il fine oggettivato ed a favore del Comune di Ponte di Legno – capo convenzione, la spesa di **€ 2.094,14** correlata ai diritti riscossi sui contratti rogati per il Comune di Vezza d'Oglio nell'anno 2025 che trova imputazione, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, nel bilancio di previsione 2026/2028 come segue:

Esercizio	*Capitolo*	*Importo*
2026	10102104/1	€ 2.094,14

5. **di dare atto:**
 - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento di contabilità comunale, darà esecutività al presente atto determinativo;
 - che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio;

6. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio finanziario del Comune di Ponte di Legno per l'esecuzione, al Segretario comunale ed al Sindaco.

Vezza d'Oglio, lì 16 ottobre 2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Silvia Bianchi